



Data 29/11/13

Protocollo N° 520383

Class: E. 900.02.16

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: DGR 2560 del 16 settembre 2008: indicazioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005 e s.m.i. – esame per la ricerca delle trichine, integrazione nota esplicativa del 17 novembre 2008 prot. n.610757.

PEC

Ai Signori Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e p.c. all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Legnaro (PD)

A seguito delle richieste di chiarimento in merito all'oggetto pervenute a questi uffici, si forniscono ulteriori chiarimenti per stabilire procedure uniformi sul territorio regionale.

Con DGR n. 2560 del 16 settembre 2008 sono state date indicazioni sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni. Con Decreto n. 99 del 2 luglio 2009 sono state fornite ulteriori istruzioni operative per il riconoscimento delle aziende suinicole esenti da trichinella. Con successiva nota n. 610757 del 17 novembre 2008 sono state chiarite le condizioni e definite le modalità operative per l'invio delle carcasse dei suini, in attesa dei risultati per l'individuazione delle trichine, dal macello verso altri stabilimenti riconosciuti di lavorazione delle carni.

In merito alle modalità operative per l'invio delle carni dei suini ai sensi del cap. 3.3 dell'Allegato A della DGR n. 2560/2008, ai laboratori registrati ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, sul territorio regionale, che iniziano tradizionalmente le lavorazioni per la produzione di salumi immediatamente dopo la macellazione, si ritiene opportuno riprendere quanto già definito nella nota sopra menzionata, con le puntualizzazioni ed integrazioni di seguito elencate. Si fa presente che rientrano in tale fattispecie anche gli agriturismi e le aziende che producono "Piccole Produzioni Locali" secondo le previsioni delle norme regionali di riferimento, i cui prodotti finiti sono destinati alla somministrazione, alla vendita diretta al consumatore finale, o il cui ambito di vendita è comunque limitato al territorio regionale. Si sottolinea che la presente procedura si applica unicamente ai suini da ingrasso, restano pertanto escluse le carni dei suini riproduttori, scrofe e verri, e dei cinghiali.

- Ogni carcassa, divisa in massimo sei parti, ed il relativo quinto quarto, chiaramente identificati, possono lasciare i locali del macello con una destinazione unica;
- il laboratorio destinatario deve essere ubicato sul territorio regionale;
- sia il macello che il laboratorio devono avere una procedura documentata di rintracciabilità, formalmente approvata dalle rispettive ACL-Servizi veterinari, che deve comprendere una procedura di rintracciabilità ad interfaccia di cui all'art. 18 del reg. CE n. 178/2002;

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia

Tel. 041/2791417 -3188 – Fax 041/2791330-1374

PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- sia il macello che il laboratorio devono avere una procedura documentata di rintracciabilità, formalmente approvata dalle rispettive ACL-Servizi veterinari, che deve comprendere una procedura di rintracciabilità ad interfaccia di cui all'art. 18 del reg. CE n. 178/2002;
- sull'attestato di macellazione, modello art.17 R.D. n.3298/1928, e sul documento di accompagnamento commerciale deve essere riportata la dicitura "carni in attesa del risultato dell'esame per l'individuazione di *Trichinella spp.*" ed il riferimento alla tracciabilità;
- il responsabile del laboratorio ricevente si impegna formalmente a non consumare, somministrare né commercializzare le carni ed i prodotti da esse derivati prima di aver ricevuto comunicazione dell'esito favorevole dell'esame per la ricerca delle Trichine;
- il macello deve dotarsi di procedura di emergenza, approvata dal Servizio veterinario da applicare in caso di positività per Trichinella;
- in caso di comunicazione di positività per trichinella da parte del veterinario ufficiale del macello, il laboratorio garantisce che tutte le carni interessate siano dichiarate inadatte al consumo umano, la procedura di rintracciabilità deve essere attivata ed attuata sotto la supervisione dell'ACL;
- il Servizio veterinario dell'Az. Ulss competente, esaminata la procedura di rintracciabilità proposta dal Responsabile del laboratorio ricevente, rilascia il "nulla osta" di cui al modello allegato, assicura il controllo ufficiale presso lo stabilimento, detiene e aggiorna l'elenco dei laboratori che usufruiscono della deroga;
- copia del nulla osta deve essere tenuta agli atti dell'Ufficio veterinario presso il macello.

Relativamente al Cap. 2.2 dell'Allegato A della DGR n. 2560/2008 nel caso di piccole strutture dove vengono macellati meno di 10 animali, per calcolare il "campione del 10% di ogni partita di suini da ingrasso" da analizzare per la ricerca delle trichine, si ritiene adeguato campionare un numero corrispondente al 10% del totale dei suini macellati nell'anno precedente provenienti dal medesimo allevamento, e campionare successivamente quelli eventualmente eccedenti il numero preventivato.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giorgio Cester

/ALA

Unità di Progetto Veterinaria
Sito Web: www.regione.veneto.it

Dirigente: Dott. Giorgio Cester
E-mail: saia@regione.veneto.it

Telefono: 041.2791325
Telefax 041.2791330/1374

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA
Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia
Tel. 041/2791417 -3188 – Fax 041/2791330-1374
[PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:PEC.protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



Allegato alla nota n. 520388 del 29/11/13

Fac simile di

“Nulla osta per la lavorazione delle carni di suino in attesa dell'esito dell'esame per la ricerca delle Trichine”

Al Servizio Veterinario dell' dell'Az. ULSS n.

Il sottoscritto nato a il residente a, telefono,
cellulare.....,
in qualità di legale rappresentante della ditta, con sede a numero di registrazione,

chiede il nulla osta al ritiro presso il macello ed alla lavorazione presso il proprio laboratorio delle carni di suino “in attesa del risultato dell'esame per l'individuazione di Trichinella spp.” .

A tal fine si impegna a non consumare, somministrare o commercializzare tali carni ed i prodotti da esse ottenuti fino al ricevimento dell'esito favorevole e ad applicare la specifica procedura di tracciabilità presentata a codesto Servizio Veterinario e si impegna a comunicare ogni relativa variazione.

In caso di comunicazione di positività per trichinella assicura che tutte le carni interessate siano dichiarate inadatte al consumo umano e tutti i prodotti alimentari riconducibili alla carcassa e alle frattaglie infestate rimangono a disposizione dell'autorità competente.

Data e luogo

firma

Il sottoscritto dott.veterinario ufficiale dell'Az.ULSS n...., valutate ed approvate le procedure di tracciabilità relative alle carni di suini provenienti dal macello “in attesa del risultato dell'esame per l'individuazione di Trichinella spp.,

dichiara che “nulla osta” alla lavorazione delle carni di cui sopra.

Eventuali prescrizioni:

Il veterinario ufficiale

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA
Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia
Tel. 041/2791417 -3188 – Fax 041/2791330-1374
PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it